



CIRCOLARE

SERIE AIR TRAFFIC MANAGEMENT

Data: 30/12/2014

ATM-03A

ISTITUZIONE, MODIFICA O CANCELLAZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

As

**Circolare**

ATM-03A

Istituzione, Modifica o cancellazione di zone
soggette a restrizioni

30/12/2014

pag. 2 di 12

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo della Revisione
Basica	12/12/2007	Prima emissione della circolare
A	30/12/2014	Aggiornamento

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	SCOPO	4
3.	APPLICABILITA'	5
4.	MOTIVAZIONI DELLE RESTRIZIONI	5
5.	TIPOLOGIA DELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI	6
6.	SOGGETTI TITOLATI A RICHIEDERE RESTRIZIONI DELLO SPAZIO AEREO	7
7.	PROCEDURA	7
8.	VALIDITA' DELLE RESTRIZIONI	11
9.	TARIFFE	11
10.	AUTORIZZAZIONI AL SORVOLO DI ZONE PROIBITE	11
11.	ENTRATA IN VIGORE	12

1. PREMESSA

Il combinato disposto della legge 265 del 2004, il D.Lgs. n. 96 del 9 maggio 2005 e il D.Lgs. n. 151 del 15 marzo 2006 hanno affidato all'ENAC la regolazione relativa allo spazio aereo quale autorità unica del settore.

In particolare, l'art. 793 del Codice della Navigazione recita: "L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale".

Il regolamento (UE) n.923/2012 (SERA), definisce le aree dello spazio aereo nazionale oggetto di restrizione e le suddivide in tre tipologie di zone: zone vietate, zone pericolose e zone regolamentate.

2. SCOPO

La presente circolare ha lo scopo di identificare i criteri e le modalità per l'istituzione, la modifica, l'estensione di validità e la cancellazione delle zone vietate, pericolose e regolamentate.

In accordo al regolamento (CE) 2150/2005 del 23 dicembre 2005, uno degli elementi alla base dei criteri individuati è la salvaguardia del concetto di uso flessibile dello spazio aereo ovvero la gestione dello stesso, dove tutte le esigenze degli utenti, siano essi civili che militari, devono essere soddisfatte nella misura massima possibile. Ne consegue che tutte le fattispecie atte a produrre restrizioni, vengono trattate nel rispetto del principio enunciato e delle previsioni dell'art. 793 del Codice della Navigazione.

gr

3. APPLICABILITA'

La presente circolare si applica ai soggetti di cui al successivo paragrafo 6 che richiedano l'istituzione, la modifica, l'estensione di validità o la cancellazione di aree soggette a restrizioni, per periodi superiori a 90 giorni, nello spazio aereo entro il quale i servizi della navigazione aerea sono forniti dai prestatori designati dallo Stato Italiano.

4. MOTIVAZIONI DELLE RESTRIZIONI

Le restrizioni possono essere richieste per le seguenti motivazioni, espressamente richiamate dall'art. 793 del C.d.N., ovvero:

a) Sicurezza, ordine pubblico.

Restrizioni totali o parziali dello spazio aereo giustificate dalla esigenza di tutelare la sicurezza e/o l'ordine pubblico all'interno di un determinato territorio. Sono richieste dall'autorità pubblica competente in occasione di particolari contingenze o in presenza di specifici motivi che le rendano indispensabili a giudizio dell'Autorità richiedente (art. 793 C.d.N., secondo comma).

b) Militari.

Restrizioni totali o parziali dello spazio aereo, giustificate da esigenze di carattere militare, diverse dalle esigenze connesse con l'addestramento e il mantenimento dell'efficienza operativa, che vengono richieste dalla competente Autorità (art. 793 C.d.N., secondo comma).

c) Ambiente e territorio.

Restrizioni totali o parziali dello spazio aereo, giustificate da esigenze di tutela del territorio e dell'ambiente, così come previste nelle statuizioni di cui alla legge n. 394/91 e al D.P.R. 357/97 (art. 793 C.d.N., terzo comma).

d) Operative.

Restrizioni totali o parziali dello spazio aereo, giustificate dalla esistenza di attività specifiche, diverse da quelle precedentemente definite, per



l'esercizio delle quali, per motivi di sicurezza delle operazioni di volo, si rende necessario l'introduzione di una restrizione particolare (art. 793 C.d.N., primo comma).

5. TIPOLOGIA DELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

Le tre tipologie di zona secondo le definizioni contenute nel Reg. UE n.923/2012 (SERA) sono:

- a) **Zona pericolosa.** (*Danger area*): Spazio aereo di dimensioni definite all'interno del quale possono sussistere, in periodi di tempo specificati, attività pericolose per il volo dell'aeromobile;
- b) **Zona regolamentata.** (*Restricted area*): Spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, all'interno del quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di specifiche condizioni;
- c) **Zona vietata.** (*Prohibited area*): Spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo di aeromobili è vietato.

Le stesse zone, in funzione delle attività o delle caratteristiche ricavabili dalla richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 6, sono inserite nelle pertinenti parti dell'AIP Italia, secondo quanto previsto dall'annesso 15 ICAO appendice 1 parte ENR 5 "Navigation Warnings".

Di norma, l'ENAC non assegna una specifica classificazione di spazio aereo alle zone in questione. Tuttavia, qualora ritenuto necessario da ENAC o su proposta dell'ANSP¹, all'interno di tali zone possono essere forniti servizi di navigazione aerea equipollenti a quelli di spazi aerei classificati. In questo caso il provvedimento di istituzione e la relativa pubblicazione su AIP Italia riporta la tipologia del servizio equipollente fornito.

¹ ANSP: Air Navigation Service Provider.

6. SOGGETTI TITOLATI A RICHIEDERE RESTRIZIONI DELLO SPAZIO AEREO

Le restrizioni di cui alla lettera a) del paragrafo 4 della presente circolare sono richieste dal Prefetto della provincia nel cui territorio ricade lo spazio aereo da assoggettare a restrizione, o dai prefetti competenti nel caso in cui fossero interessate più province (visite di personalità politiche nazionali e/o estere, congressi, manifestazioni pubbliche e mediatiche, brillamento di ordigni bellici, etc.). Altresì, per quanto attiene il divieto di sorvolo degli Istituti di Pena, le istanze sono avanzate dall'Amministrazione della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi.

Le restrizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 4, sono tipicamente richieste dall'Aeronautica Militare - Stato Maggiore - Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia.

Le restrizioni di cui alla lettera c) del paragrafo 4 sono richieste o direttamente dall'Amministrazione competente o dal soggetto concessionario del territorio interessato (es. Ente Parco), qualora a ciò espressamente delegato.

Le restrizioni di cui alla lettera d) del paragrafo 4 sono richieste per i motivi ivi specificati dal soggetto o dai soggetti che vi hanno interesse.

7. PROCEDURA

Per l'istituzione o la modifica di una zona soggetta a restrizioni si applica la procedura di seguito riportata.

a) Domanda di Istituzione.

In relazione alla specifica attività o alle esigenze di protezione della zona, il richiedente determina l'area geografica e le sue dimensioni spaziali considerando anche gli adeguati margini di sicurezza in accordo alla Circolare ENAC ATM06 "Criteri di protezione e separazione per la progettazione degli spazi aerei".

I soggetti individuati al para. 6 presentano la domanda all'ENAC – Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo e al fornitore dei servizi ATS competente, esclusivamente tramite la compilazione del modello allegato alla presente circolare, inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.enac.gov.it.

Ove la richiesta sia avanzata da soggetti privati, la domanda è soggetta all'imposta di bollo e deve essere accompagnata dall'evidenza del pagamento dell'acconto dovuto all'Ente del diritto minimo di 94 euro.

I soggetti titolati a richiedere l'istituzione di una zona pericolosa per la presenza di attività di volo da diporto e/o sportivo (VDS) non avanzato, in spazi aerei controllati, con esclusione delle ATZ e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 km dall'aerodrome reporting point (ARP) di un aeroporto, sono i seguenti:

- scuole federate o aggregate all'Aeroclub d'Italia, su aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici autorizzate (DIM 01/02/2006, art. 4 comma 6) o su aree idonee così come identificate dall'Aeroclub d'Italia,
- imprese di costruzione e/o di manutenzione di VDS, registrate presso il "Registro delle Imprese"², la cui attività necessiti della presenza dell'apparecchio sul posto, situate su aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici autorizzate (Circolare ENAC APT-36 - DIM 01/02/2006, art. 4 comma 6) o su aree idonee così come identificate dall'Aeroclub d'Italia.

I soggetti titolati a richiedere una zona regolamentata per attività acrobatica devono dare evidenza che:

- i. la zona richiesta non si trovi, anche parzialmente, al di sopra di insediamenti urbani;

² L'Ufficio del Registro Imprese è stato istituito, a norma del art. 8 della Legge 580/1993 sul riordinamento delle C.C.I.A.A. e del successivo Regolamento di attuazione, presso ciascuna Camera di Commercio. Può essere definito come l'**anagrafe delle imprese**: vi si trovano i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale.

- ii. le previste restrizioni in materia di inquinamento acustico siano rispettate e l'autorizzazione all'attività sia emessa dall'autorità competente locale;
- iii. i limiti spaziali proposti per l'istituzione della zona richiesta siano adeguati alla tipologia di manovre di volo che vi si svolgono e all'aeromobile utilizzato.

I soggetti richiedenti sono inoltre tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nella Circolare ENAC APT-36, nel caso l'attività si svolga su avio, eli, idrosuperfici.

b) Istruttoria.

L'ENAC una volta acquisita la richiesta la valuta e laddove ritenuta accettabile la trasmette al fornitore dei servizi alla Navigazione Aerea (ANSP) competente per la necessaria verifica di impatto operativo. In caso contrario trasmette al richiedente il provvedimento di diniego corredato della relativa motivazione e della fattura dell'ammontare dei diritti di cui al regolamento delle tariffe dell'ENAC art. 5 e 54.

Il fornitore dei servizi alla Navigazione Aerea, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda, fornisce all'ENAC – Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo, un parere di compatibilità con l'attuale struttura ATS, dal quale si evincano le eventuali intergenze. Nel caso di intergenze con il sistema funzionale ATS il richiedente, a seguito della comunicazione di ENAC, ha facoltà di presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto al precedente para a).

c) Istituzione.

L'ENAC, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere del fornitore dei servizi, emana il provvedimento istitutivo e attiva il procedimento per la sua pubblicazione in AIP Italia con il primo aggiornamento AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control) disponibile.

In presenza di elementi ostativi, l'ENAC emette un provvedimento espresso di diniego corredato della relativa motivazione e la fattura dell'ammontare dei diritti di cui al regolamento delle tariffe dell'Enac art. 5 e 54, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.

d) Estensione della validità.

Il provvedimento di estensione della validità delle zone in oggetto, previsto al successivo paragrafo 8, è disposto dall'ENAC previa domanda dei soggetti che ne hanno chiesto l'istituzione, da presentarsi almeno 30 prima della scadenza di validità, seguendo la procedura di presentazione di cui alla lettera a) di questo paragrafo.

e) Modifica.

I soggetti richiedenti la modifica di una zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita devono comunicare gli elementi di modifica secondo quanto previsto alla precedente lettera a).

L'istruttoria segue quanto previsto alle lettere b) e c) di questo paragrafo.

f) Cancellazione.

L'ENAC dispone la cancellazione di zone soggette a restrizioni nei seguenti casi:

- i. su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 6 che ne hanno a suo tempo richiesto l'istituzione;
- ii. trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza della validità in assenza di domanda di estensione della validità;
- iii. mutate esigenze gestionali e/o operative del sistema funzionale che modifichino le precedenti valutazione espresse.
- iv. In caso di motivate esigenze di sicurezza, anche derivante dal non rispetto delle condizioni di utilizzo della zona stessa.

La Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo comunica il provvedimento di cancellazione ai soggetti interessati e lo trasmette all'Airspace Coordination Unit (ACU) per i successivi adempimenti di emissione del relativo NOTAM.



8. VALIDITA' DELLE RESTRIZIONI

La validità dei provvedimenti emessi nei casi previsti alle lettere a), b), c) del precedente paragrafo 4 è fino a sei anni.

La validità dei provvedimenti emessi nei casi previsti alla lettera d) del precedente paragrafo 4 è fino a tre anni.

L'istituzione di zone pericolose per attività da diporto sportivo in spazi aerei controllati ha validità annuale.

I provvedimenti di istituzione di zone proibite emessi a salvaguardia degli istituti di pena, dei parchi naturali e delle aree protette, delle attività tecnologiche e degli edifici particolari hanno carattere permanente.

9. TARIFFE

I diritti di cui al comma 1 terzo alinea dell'art. 54 del Regolamento per le Tariffe non sono dovuti nel caso di provvedimenti emanati a favore di enti dell'amministrazione pubblica.

10. AUTORIZZAZIONI AL SORVOLO DI ZONE PROIBITE

Per motivate esigenze di attività lavorative è possibile richiedere un'autorizzazione al sorvolo di zone proibite. A tale scopo il richiedente deve inoltrare apposita richiesta di nulla osta direttamente alle competenti amministrazioni che hanno richiesto l'istituzione della zona proibita.

Il richiedente, una volta ottenuto il nulla osta, dovrà allegarlo alla richiesta all'ENAC di autorizzazione al sorvolo della zona proibita tenendo presente che:

- I soggetti abilitati a presentare la richiesta devono avere titolo all'esercizio dell'attività di lavoro aereo o di trasporto aereo per finalità commerciali;
- l'istanza deve pervenire in bollo almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'attività;
- ogni zona deve essere oggetto di singola richiesta;
- la richiesta deve indicare una specifica motivazione e comprendere solo brevi periodi;

- le richieste devono individuare il tipo e le marche degli aeromobili con i quali si intende svolgere l'attività;


Per quanto riguarda i sorvoli sulle aree proibite poste a protezione degli istituti penitenziari, la richiesta di nulla osta deve essere riferita esclusivamente per attività di lavoro aereo e indirizzata a:

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria di Sicurezza UE/S
Largo Luigi DAGA n. 2 00164 Roma Tel. 06 66591371,
e-mail segreteriasicurezza.dap@giustizia.it.

11. ENTRATA IN VIGORE

La presente Circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione e sostituisce la precedente edizione del 12/12/2007.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta



Allegato A. Domanda per istituzione, estensione della validità, modifica o cancellazione di zona soggetta a restrizioni delle attività di volo (Mod-ATM03);